

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 934/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante fissazione di taluni quantitativi indicativi per l'importazione di banane nella Comunità per il terzo trimestre del 1997** ⁽¹⁾ 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 935/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998**..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata** 10
- Regolamento (CE) n. 937/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 18

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

97/315/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 aprile 1997, che modifica la decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*Br. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia per quanto riguarda talune regioni della Spagna** ⁽¹⁾ 20

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 934/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1997

**recante fissazione di taluni quantitativi indicativi per l'importazione di banane
nella Comunità per il terzo trimestre del 1997**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 ⁽⁴⁾, sono fissati quantitativi indicativi, espressi in percentuale dei quantitativi assegnati ai paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 ⁽⁶⁾, per il rilascio dei titoli di importazione per ogni trimestre, in funzione dei dati e delle previsioni riguardanti il mercato comunitario;

considerando che l'analisi dei dati relativi, da un lato, alle quantità di banane commercializzate nella Comunità nel 1996, in particolare alle importazioni effettive realizzate nel corso del terzo trimestre e, d'altro, le prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario nel terzo trimestre del 1997, induce a fissare, ai fini di un approvvigionamento soddisfacente della Comunità, un quantitativo indicativo pari al 27 % del quantitativo assegnato nel quadro del contingente tariffario per ogni origine;

considerando che con gli stessi criteri occorre fissare, da un lato, il quantitativo autorizzato di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93 che ogni

operatore delle categorie A e B può chiedere per il terzo trimestre 1997;

considerando che occorre altresì fissare i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dello stesso regolamento per il rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie dei paesi ACP;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente prima del periodo di presentazione delle domande di titolo per il terzo trimestre del 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi indicativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane nella Comunità, nel quadro del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, sono fissati, per il terzo trimestre del 1997, al 27 % dei quantitativi stabiliti per paese o gruppo di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95.

Per le importazioni di banane originarie della Costa Rica, della Colombia e del Nicaragua, i quantitativi indicativi si applicano, da un lato, per le domande di titoli d'importazione delle categorie A e C e, dall'altro, della categoria B.

Articolo 2

Per il terzo trimestre 1997, il quantitativo autorizzato per ogni operatore delle categorie A e B, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è fissato al 29 % del quantitativo assegnatogli in applicazione dell'articolo 6, secondo comma dello stesso regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.

Articolo 3

Per il terzo trimestre 1997, i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP sono fissati al 30 % dei quantitativi

tradizionali stabiliti, per ciascuna origine, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 935/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1997

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni contenute nell'elenco CXL stabilito a seguito della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, per i tori, vacche e giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione, della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo, come per le vacche e le giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau, la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OCM) ad aprire due contingenti tariffari annuali di 5 000 capi al dazio doganale rispettivamente del 6 % e del 4 %; che è pertanto opportuno aprire detti contingenti e definire le modalità d'applicazione per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione, senza interruzione, dei dazi doganali previsti per tali contingenti a tutte le importazioni degli animali considerati fino all'esaurimento del volume degli stessi contingenti;

considerando che tale regime si fonda sull'attribuzione, da parte della Commissione, dei quantitativi disponibili agli operatori tradizionali (prima parte) e agli operatori interessati al commercio degli animali della specie bovina (seconda parte); che è opportuno prevedere l'attribuzione della prima parte agli importatori tradizionali proporzionalmente al numero di animali importati nell'ambito dello stesso tipo di contingente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1997, nonché agli importatori tradizionali dei nuovi Stati membri; che per l'attribuzione della seconda parte, allo scopo di evitare operazioni speculative e tenuto conto della natura della destinazione, occorre prendere in considerazione come quantitativi di riferimento i quantitativi di una certa consistenza rappresentativi degli scambi con i paesi terzi; che, per tutti gli operatori dei nuovi Stati membri, gli animali importati devono provenire da paesi che, secondo l'anno

di importazione, vanno per loro considerati come paesi terzi;

considerando che, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96⁽³⁾, e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/97⁽⁷⁾, prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che è opportuno chiedere la costituzione di una cauzione onde garantire che gli animali non vengano abbattuti;

considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il numero e l'origine degli animali importati nell'ambito del contingente in causa; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

Numero d'ordine	Codice NC (¹)	Designazione delle merci	Volume del contingente in capi	Aliquota del dazio doganale
09.0001	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau	5 000	6 %
09.0003	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69 ex 0102 90 79	Tori, vacche e giovenche esclusi quelli da macello, della razza pezzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo	5 000	4 %

(¹) Codici TARIC nell'allegato I.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

3. L'ammissione al beneficio del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0003 è subordinata alla presentazione:

- per i tori, di un certificato di ascendenza;
- per le femmine, di un certificato di ascendenza ovvero di un certificato di iscrizione nel libro genealogico attestante la purezza della razza.

— durante il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, nello Stato membro in cui sono stabiliti, animali dei codici NC di cui all'allegato I provenienti da paesi che, secondo l'anno d'importazione, sono da considerarsi per loro come paesi terzi;

— durante il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1997, animali oggetto dei presenti contingenti;

b) la seconda parte (20 %) è riservata ai richiedenti che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, durante il periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e il 30 giugno 1997, almeno 15 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102.

Gli importatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

Articolo 2

1. I due volumi contingentali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono suddivisi in due parti, rispettivamente dell'80 %, pari a 4 000 capi, e del 20 %, pari a 1 000 capi:

a) la prima parte (80 %) è ripartita tra:

- gli importatori della Comunità come composta al 31 dicembre 1994, che possono comprovare di avere importato animali oggetto dei presenti contingenti nel periodo compreso tra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1997, e
- gli importatori dei nuovi Stati membri che possono comprovare di aver importato:

2. Per le domande di diritti d'importazione, la ripartizione della prima parte fra i diversi importatori di cui al paragrafo 1, lettera a), è effettuata secondo la percentuale ivi indicata delle importazioni nel periodo compreso fra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1997.

3. Per le domande di diritti d'importazione, la ripartizione della seconda parte è invece effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli importatori aventi diritto menzionati al paragrafo 1, lettera b). La domanda d'importazione deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 15 capi.

Le domande di dazi d'importazione concernenti quantitativi superiori a 50 capi sono automaticamente ridotte a tale cifra.

4. I capi eventualmente non richiesti a titolo di una delle due parti dello stesso contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono automaticamente trasferiti all'altra parte del contingente in questione.

5. La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica debitamente vistati dalle autorità doganali.

Articolo 3

1. La domanda di dazio all'importazione può essere presentata unicamente nello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Una sola domanda per contingente può essere inoltrata da uno stesso interessato e deve riguardare soltanto una delle due parti dello stesso contingente tariffario.

Se un richiedente inoltra più di una domanda per lo stesso contingente, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, ogni domanda deve pervenire alle autorità competenti entro il 15 luglio 1997 accompagnata dalla prova di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto 1997:

— per quanto riguarda gli importatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il loro nome e indirizzo e il numero di animali importati durante il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

— per quanto riguarda gli importatori menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il loro nome e indirizzo e i quantitativi richiesti.

4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, vanno inviate all'indirizzo indicato nell'allegato II.

Articolo 4

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 15 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 15 capi. Qualora vi sia un quantitativo residuo

di meno di 15 capi è emesso un solo titolo per tale quantitativo.

Articolo 5

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. La domanda del titolo d'importazione può essere presentata soltanto all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

3. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi, i titoli d'importazione sono rilasciati tempestivamente su richiesta e al nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione.

4. I titoli d'importazione rilasciati sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88. La loro validità scade comunque il 30 giugno 1998.

5. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

6. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

7. Non si applicano l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

8. In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine massimo entro il quale può essere fornita la prova d'importazione con perdita della cauzione limitata al 15 % è di quattro mesi.

Articolo 6

1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica viene effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, l'importatore deposita una cauzione di 1 193 ECU/t presso le autorità doganali competenti per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento.

La cauzione è immediatamente svincolata se viene fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:

- a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica, oppure
- b) sono stati abbattuti prima dello scadere di tale periodo per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

Articolo 7

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;
- b) nella casella 16, i codici NC di cui all'allegato I;
- c) nella casella 20 una delle diciture seguenti:
 - Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 935/97]
 - Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 935/97)
 - Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 935/97)
 - Αλπικές και ορεισίδιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 935/97]
 - Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 935/97)
 - Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 935/97]
 - Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 935/97]
 - Bergrassen (Verordening (EG) nr. 935/97)
 - Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n° 935/97]
 - Alppi- ja vuoristorotuja (asetus (EY) N:o 935/97)
 - Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 935/97).

Articolo 8

1. Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

2. Al più tardi quattro mesi dopo ciascun semestre dell'anno d'importazione, l'autorità competente suddetta comunica alla Commissione il numero di animali di cui

all'articolo 1 per i quali sono stati utilizzati durante l'ultimo semestre titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento.

3. Queste comunicazioni sono trasmesse alla Commissione tramite telefax all'indirizzo indicativo nell'allegato III.

Articolo 9

1. Al momento della domanda di un titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 25 ECU per capo relativa al titolo d'importazione, in deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, e una cauzione di 1 ECU per capo relativa alla comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del presente regolamento trasmessa dall'importatore all'autorità competente.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 8, paragrafo 1, per il numero di animali oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.

La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

Articolo 10

1. I quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli di importazione al 31 marzo 1998 costituiscono oggetto di un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno chiesto titoli d'importazione per tutti i quantitativi cui avevano diritto, senza tener conto delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 aprile 1998, all'indirizzo indicato nell'allegato II, i quantitativi che non hanno costituito oggetto di titoli d'importazione nonché i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma. La Commissione effettua l'attribuzione mediante sorteggio per partite di 15 capi. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 15 capi, è emesso un solo titolo per tale quantitativo. La Commissione comunica i risultati agli Stati membri entro il 17 aprile 1998.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	
09.0001	ex 0102 90 05	0102 90 05*20 *40	
	ex 0102 90 29	0102 90 29*20 *40	
	ex 0102 90 49	0102 90 49*20 *40	
	ex 0102 90 59	0102 90 59*11 *19 *31 *39	
	ex 0102 90 69	0102 90 69*10 *30	
	09.0003	ex 0102 90 05	0102 90 05*30 *40 *50
		ex 0102 90 29	0102 90 29*30 *40 *50
		ex 0102 90 49	0102 90 49*30 *40 *50
		ex 0102 90 59	0102 90 59*21 *29 *31 *39
		ex 0102 90 69	0102 90 69*20 *30
ex 0102 90 79		0102 90 79*21 *29	

ALLEGATO II

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
DG XXI B-6 — Economia tariffaria

Telefax (32-2) 296 33 06.

ALLEGATO III

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
DG VI D-2 — Carni bovine e ovine

Telefax (32-2) 295 36 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 936/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1997

recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ad aprire contingenti tariffari annuali per carni bovine di alta qualità e per carni di bufalo congelate, i cui volumi annuali sono fissati rispettivamente a 58 100 tonnellate e a 2 250 tonnellate; che è necessario aprire tali contingenti a titolo pluriennale per periodi di 12 mesi decorrenti dal 1° luglio e definire le modalità d'applicazione di tali contingenti;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego; che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che è opportuno che il contingente in causa venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è necessario stabilire le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96⁽³⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97⁽⁵⁾;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità;

considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito del contingente in causa; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperti a titolo pluriennale, per periodi compresi tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo, di seguito denominati «anno d'importazione», i seguenti contingenti tariffari:

— 58 100 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202 nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4002.

— 2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, espresse in peso di carne disossata. Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4001.

Ai fini dell'imputazione al contingente suddetto, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C.

3. Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20 %.

(1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

(4) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(5) GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.

Articolo 2

Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, è ripartito come segue:

- a) 28 000 t di carni disossate di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95, conformi alla definizione seguente:

«Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts);»

- b) 7 000 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EC";»

- c) 6 300 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts);»

- d) 5 000 t di carni disossate di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine:

carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato di ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta "s.c." (special cuts), che attestino che sono di qualità pregiata, sono imballati in scatole di cartone recanti la dicitura "carni di alta qualità";»

- e) 300 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Tagli selezionati di carne refrigerata o congelata, ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro ed uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura "high-quality beef";»

- f) 11 500 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini d'età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate in A 2, A 3 ed A 4, secondo le norme del ministero dell'agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione.»

Articolo 3

1. L'importazione delle carni di cui all'articolo 2, lettera f) è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione:

- di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e
- di un certificato di autenticità rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

2. I titoli di importazione di cui al paragrafo 1 sono rilasciati ogni mese. Il quantitativo mensile disponibile di ogni anno d'importazione corrisponde a un dodicesimo del quantitativo totale di cui all'articolo 2, lettera f), maggiorato del quantitativo residuo del mese precedente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 4

Per poter ricevere il titolo di importazione di cui all'articolo 3,

- a) il richiedente del titolo deve essere una persona fisica o giuridica che esercita da almeno 12 mesi, alla data della presentazione della domanda, un'attività negli scambi di carni bovine tra Stati membri o con paesi terzi e che detiene una partita IVA in uno Stato membro;

- b) la domanda di titolo presentata può vertere su un quantitativo globale corrispondente al massimo al quantitativo disponibile per il mese nel corso del quale è presentata;
- c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, la menzione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese ivi indicato;
- d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano inoltre, nella casella 20, una delle seguenti diciture:
- Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) n° 936/97]
 - Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 936/97)
 - Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 936/97)
 - Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/97]
 - High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 936/97)
 - Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) n° 936/97]
 - Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 936/97]
 - Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 936/97)
 - Carne de bovino de alta qualidade [Reglamento (CE) n° 936/97]
 - Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 936/97)
 - Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 936/97).

Articolo 5

1. La domanda di titoli di cui all'articolo 4 può essere presentata soltanto nei primi cinque giorni di ogni mese dell'anno d'importazione presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente detiene una partita IVA. Qualora un richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.
2. Il secondo giorno lavorativo dopo la scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande. La comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e i paesi d'origine indicati. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate prima delle ore 16 del giorno indicato.
3. La Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce il quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile del mese successivo dell'anno d'importazione.

4. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati l'11 di ogni mese.

Articolo 6

1. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario deve avere un formato di circa 210 mm x 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m².

2. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 2 applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

3. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 7. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

4. L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

5. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente a quanto indicato negli allegati I e II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 7

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
- c) impegnarsi a comunicare alla Commissione ogni mercoledì qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. L'elenco può essere riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 8

1. L'importazione delle quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino e all'articolo 2, lettere da a) ad e), è subordinata, per l'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato a norma delle disposizioni di cui all'articolo 4, lettere c) e d) e del paragrafo 2 del presente articolo.

2. a) L'originale e una copia del certificato di autenticità, rilasciato a norma degli articoli 6 e 7, sono presentati alla competente autorità insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo. Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità.

b) Un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, la competente autorità indica a tergo del certificato il quantitativo imputato.

c) La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

3. In deroga alle disposizioni previste al paragrafo 2, lettera c), in casi eccezionali e dietro richiesta debitamente motivata dal richiedente, l'autorità competente può rilasciare un titolo di importazione in base ad un corrispondente certificato di autenticità prima di ricevere le informazioni dalla Commissione. In questi casi, la cauzione relativa ai titoli di importazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è fissata a 50 ecu/100 kg peso netto. Dopo aver ricevuto le informazioni relative al titolo, gli Stati membri sostituiscono questa cauzione con quella indicata all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 9

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

Articolo 10

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per le quantità eccedenti il quantitativo indicato nel titolo di importazione è riscosso il dazio doganale a tasso pieno previsto dalla tariffa doganale comune (TDC).

3. Non si applica l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

4. In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine massimo entro il quale può essere fornita la prova d'importazione con perdita della cauzione limitata al 15 % è di quattro mesi.

Articolo 11

1. Al più tardi tre settimane dopo l'importazione dei prodotti di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione la quantità e l'origine dei prodotti importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

2. Al più tardi quattro mesi dopo ciascun semestre dell'anno d'importazione, l'autorità competente suddetta comunica alla Commissione le quantità di prodotti di cui all'articolo 1 per le quali sono stati utilizzati durante l'ultimo semestre titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento, ripartiti per paese di origine.

Articolo 12

1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 12 ECU/100 kg relativa al titolo d'importazione, in deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, e una cauzione di 1 ECU/100 kg relativa alla comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del presente regolamento trasmessa dall'importatore all'autorità competente.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 11, paragrafo 1 per il quantitativo oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.

La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Certificato n.	ORIGINALE	
4. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Organismo emittente		
6. Mezzo di trasporto	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE Regolamento (CE) n. 936/97		
7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci		8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Peso netto (in lettere)			
<p>11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo:</p> <p>a) per carni bovine di alta qualità (!)</p> <p>b) per carni di bufalo (!)</p> <p style="text-align: center;">Luogo: _____ Data: _____</p> <p style="text-align: center;">Firma e timbro (o emblema stampato)</p>			

(!) Cancellare la dicitura inutile.

DEFINIZIONE

**Carni di alta qualità originarie di
(definizione applicabile)**

Carni di bufalo originarie dell'Australia

*ALLEGATO II***ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE
CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ**

- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:
per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a).
 - AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION:
per le carni originarie dell'Australia:
 - a) conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b),
 - b) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino.
 - INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):
per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera c).
 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA):
per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d).
 - NEW ZEALAND MEAT PRODUCERS BOARD:
per le carni originarie della Nuova Zelanda, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e).
 - FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):
per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera f).
 - FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH — AGRICULTURE CANADA / DIRECTION GÉNÉRALE PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS — AGRICULTURE CANADA:
per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera f).
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 937/97 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 1997**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 maggio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 30	212	61,9
	999	61,9
0709 90 75	052	59,3
	999	59,3
0805 10 31, 0805 10 33, 0805 10 35	052	65,1
	204	40,6
	448	26,5
	600	48,6
	624	75,3
	625	39,1
	999	49,2
0805 30 20	388	67,6
	528	55,1
	999	61,3
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	060	53,0
	388	88,2
	400	86,7
	404	104,0
	442	83,8
	508	94,2
	512	61,6
	528	66,7
	804	98,7
	999	81,9
0809 20 39	400	286,0
	999	286,0

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1997

che modifica la decisione 93/52/CEE che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*Br. melitensis*) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia per quanto riguarda talune regioni della Spagna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/315/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'allegato A, capitolo 1, parte II,

considerando che con la decisione 93/52/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/972/CE⁽⁴⁾, la Commissione ha constatato il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (*Br. melitensis*) e ha riconosciuto loro la qualifica di Stati membri o regioni ufficialmente indenni da tale malattia;

considerando che nelle regioni di Santa Cruz de Tenerife e di Las Palmas la brucellosi è soggetta a denuncia obbligatoria da almeno cinque anni; che nessun caso vi è stato ufficialmente confermato da almeno cinque anni e che la vaccinazione vi è proibita da almeno tre anni; che occorre dunque constatare che tali regioni soddisfano le condizioni previste nell'allegato A, capitolo 1, parte II, punto 1, lettera b) della direttiva 91/68/CEE;

considerando che le regioni di Santa Cruz de Tenerife e di Las Palmas rispettano pertanto le condizioni previste per essere riconosciute ufficialmente indenni dalla brucellosi;

considerando inoltre che la Spagna si impegna a rispettare le disposizioni previste nell'allegato A, capitolo 1, parte II,

punto 2 della direttiva 91/68/CEE del Consiglio; che occorre dunque riconoscere a Santa Cruz de Tenerife e a Las Palmas la qualifica di regioni ufficialmente indenni da brucellosi (*Br. melitensis*) e modificare conformemente la decisione 93/52/CEE;

considerando che pertanto gli ovini e i caprini introdotti nelle aziende di Santa Cruz de Tenerife e di Las Palmas dovranno rispondere alle condizioni previste nell'allegato A, capitolo 1, punto D della direttiva 91/68/CEE del Consiglio;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II «REGIONI» della decisione 93/52/CEE, è inserito il seguente paragrafo:

«In Spagna: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1994, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 21. 1. 1993, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1994, pag. 48.